

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

ACCORDO QUADRO TRIENNALE RELATIVO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, CONSISTENTE NEL TAGLIO DELL'ERBA DI TUTTE LE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PESARO, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG PADRE 95312983EE

L'anno duemilaventitre, il giorno 4, del mese di aprile,

- il Responsabile Antonio Marcello Muggittu nato a [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A. C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- la Sig.ra Silvana Bracchini nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in Via [REDACTED], [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Legale Rappresentante dell'Impresa Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pesaro (PU), 61122, Via degli Abeti, n. 144, C.F./P. IVA 01339220426, quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, con atto pubblico del notaio Dario Nardi registrato a Pesaro il 27 marzo 2022 al n. 1447 serie 1t, repertorio n. 54350 raccolta n. 28231, tra essa e l'Impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Pesaro (PU), 61122, Via Paganini, 19 C.F./P. IVA 00312450414 quale mandante, nel presente atto denominato "Affidataria RTI".

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale n. 16 del 6.12.2022, prot. 2022U0004281 è stato avviato attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. sss) e dell'art. 60, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 (Codice) riservata a cooperative sociali di tipo B, l'affidamento dell'Accordo Quadro triennale per l'esercizio del servizio di manutenzione del verde orizzontale, consistente nel taglio dell'erba di tutte le aree verdi pubbliche del comune di Pesaro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del

Codice attraverso la Piattaforma Gare Appalti Telematici

- GAT di Aspes S.p.A. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, per un importo a base di gara massimo pari ad euro 692.784,76= esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 13.885,70= e per un importo complessivo stimato pari ad euro 706.640,46= esclusa IVA di legge;
- la spesa per l'espletamento del servizio è stata finanziata con fondi propri di bilancio;
- come riportato nel verbale della Commissione di gara n. 4 del 9.02.2023 prot. 2023I0000845, vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (Capogruppo mandataria) in costituendo R.T.I. con Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale (mandante), che ha offerto il ribasso dello **0,10% (zero-virgoladiecipercento)** sull'importo posto a base di gara;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 5 del 13.02.2023 prot. 2023U0000899, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati tutti i verbali di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi;

- la medesima Determinazione n. 5 del 13.02.2023 è divenuta efficace in data 15.03.2023 ai sensi dell'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;

- è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti in data 13.02.2023, prot. 2023U0000899;

- il possesso dei requisiti nei confronti dell'Affidataria RTI è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8 del Codice;

- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte della Banca Dati nazionale Antimafia (B.D.N.A.), della comunicazione antimafia, per la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale, richiesta in data 20.02.2023, ai sensi dell'art. 92, c. 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, "Codice Antimafia"); essendo trascorsi oltre 30 giorni senza comunicazione interdittiva e previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del medesimo decreto, si procede ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis del D.lgs. n. 159/2011;

- la Stazione Appaltante si è avvalsa dell'iscrizione dell'Impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale, (mandante) nella cd. "White List" presso la

Prefettura di Pesaro e Urbino, dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti della stessa;

- l'Affidataria RTI ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- l'Affidataria RTI risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il **30.06.2023** per l'impresa Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale e **06.06.2023** per l'impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale;

- l'Affidataria RTI, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

- l’Affidataria RTI, in applicazione dell’articolo 100, comma 2 del Codice, ha dichiarato in sede di offerta di mantenere nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. La Stazione Appaltante resterà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante;

- la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’Affidataria RTI, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento del servizio; quindi il presente Accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell’Affidataria RTI di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti

attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto, ammontare del contratto e durata

Il Direttore Generale Antonio Marcello Muggittu, a nome e per conto della società Aspes S.p.A. che rappresenta, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, affida alla Sig.ra Silvana Bracchini nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Pesaro (PU), 61122, Via degli Abeti, n. 144, C.F./P. IVA 01339220426, quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con l'Impresa mandante Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde orizzontale, consistente nel taglio dell'erba di tutte le aree verdi pubbliche del comune di Pesaro, valevole per il periodo di **3 (tre) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente

ri-rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del Codice.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di gara ed IVA esclusa, ammonta a complessivi **euro 705.977,68=**, di cui **euro 13.885,70=** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'Affidataria RTI non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad **€ 7.500/00**, fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a

corpo ed in parte a misura, applicando il ribasso unico offerto dello **0,10% (zerovirgoladiecipercento)** sia alle componenti a corpo che a misura indicate nell'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara e contenuto altresì nel Capitolato tecnico, e dovranno essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che l'Affidataria RTI dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro, l'Elenco delle aree, il Listino prezzi e il Quadro economico posti a base di gara vengono allegati al presente contratto. Viene altresì allegata l'Offerta tecnica presentata dall'Affidataria RTI in sede di gara. I restanti documenti progettuali, inclusi i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008, sono accettati dalle parti nella loro interezza e s'intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Per quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, è fatta salva la possibilità dell'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 103, comma 1, lett. a), su richiesta espressa dell'Affidataria RTI.

Articolo 2 - Clausola di flessibilità delle frequenze e delle aree

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco delle aree oggetto del servizio, nonché di stralciare o aggiungere superfici soggette al servizio senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche delle superfici effettivamente oggetto del servizio e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell'Accordo quadro, di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal Capitolato tecnico dell'Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alle aree effettivamente assoggettate al servizio, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 - Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro, in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto del servizio su tutte le aree gestite dalla Stazione Appaltante oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di competenza del Servizio Verde Urbano della Stazione Appaltante. Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato tecnico a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 32, comma 14 del Codice. In questo caso il contratto

attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000=) la Stazione Appaltante potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'Affidataria RTI.

Articolo 4 - Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative o con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato tecnico.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato tecnico. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti

puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il D.E.C. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del D.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato tecnico. I pagamenti saranno effettuati con le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico a cui si rimanda.

L’Affidataria RTI dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad Aspes S.p.A. e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente nel caso in cui l'impresa, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto. A tale ultimo fine l'Affidataria RTI, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda. Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato. L'Affidataria RTI dovrà prima di emettere fattura, consegnare al Referente Aziendale idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'Affidataria RTI, dei subappaltatori, come definiti dall'art. 105, comma 13 del Codice. Tale documentazione dovrà consistere in apposita di-chiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. n.

445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti della Stazione Appaltante. Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti sia dell'Affidataria RTI che dei subappaltatori. Nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'Affidataria RTI e dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltretutto dal prospetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidataria RTI è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto.

L’Affidataria RTI in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L’Affidataria RTI si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una

clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

- BRACCHINI SILVANA - CF BRCSVN47A43C745X

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: **IT 75 E 03069 09606 100000016739 Banca Intesa San Paolo S.p.A.** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1 del Codice.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 8 - Subappalto

L'Affidataria RTI in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- Sfalcio erba [nei limiti del 30% dell'importo del contratto rapportato alla propria percentuale di partecipazione al R.T.I. (Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale)];

- identiche a quelle indicate nell'oggetto di gara in percentuale del 50% (Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale).

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Affidataria RTI deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidataria RTI trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,

deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'Affidataria RTI deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, c. 18 del Codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore.

L'Affidataria RTI e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Affidataria RTI è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

Ai sensi dell'art. 106 comma 14 del Codice, si precisa che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Affidataria RTI corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Affidataria RTI è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'Affidataria RTI ha dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta di voler subappaltare.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 105, comma 13 del Codice.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 9 - Domicilio

L'Affidataria RTI elegge domicilio in Pesaro presso la sede di Aspes S.p.A. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 10 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

A garanzia degli obblighi di cui al presente atto, è stata costituita dall'Affidataria RTI la cauzione prescritta dall'art. 103 del Codice, calcolata in ragione del **4%** dell'importo netto presunto dell'Accordo quadro mediante polizza fideiussoria n. 1578.00.27.2799856154 rilasciata a favore di Aspes S.p.A. in data 22.03.2023 fino alla concorrenza di **euro 28.239,11** dalla SACE BT S.p.A. (C.F. e P.IVA 08040071006), con sede legale in Roma, 00187, Piazza Poli, n. 42.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del Codice, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidataria RTI rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidataria RTI.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidataria RTI per le inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all’Affidataria RTI la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Affidataria RTI.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (Capogruppo mandataria) ha costituito, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 119198359 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00 e la Tiquarantuno “B” Società Cooperativa Sociale (mandante) ha costituito, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 146907832 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00, entrambe aventi validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendenti, previdenza e assistenza

L'Affidataria RTI è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'Affidataria RTI è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidataria RTI per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 12 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del Codice. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in

qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora l'Affidataria RTI non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- qualora l'Affidataria RTI perda i requisiti previsti dal bando di Gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 - Codice Etico

L'Affidataria RTI dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico di Aspes S.p.A..

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidataria RTI il fatto

assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Controversie

Qualora insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Codice; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pesaro.

Articolo 15- Patto di integrità

L'Affidataria RTI si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,

imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Affidataria RTI si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 - Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'Affidataria RTI così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 679/2016

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Le parti, con la firma del presente Accordo prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Asp

S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo quadro e all'esecuzione dello stesso per le finalità di ottemperare agli obblighi di legge disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 18 - Criteri Ambientali Minimi

Il servizio oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche ed alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del 13 dicembre 2013 intitolato " Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendamenti, piante ornamentali, impianti di irrigazione".

Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto

Pesaro, 4 aprile 2023

F.to per la Stazione Appaltante

Antonio Marcello Muggittu

F.to per l'Affidataria RTI

Silvana Bracchini
